

Repertorio N. 18854

Raccolta N. 6899

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno ventidue del mese di dicembre

(22 dicembre 2003)

in Roma, piazzale di Porta Pia 121;

avanti a me Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma,

è presente

l'Avv. Francesca Mulas nata a Cagliari il 19 novembre 1959, domiciliata per la carica in Roma via Mangili 9, che dichiara di agire quale procuratore speciale delle seguenti due società:

- ENDESA HOLDING ITALIA S.r.l., con sede legale in Roma, Via G. Mangili 9 - Capitale sociale interamente versato Euro 700.810.000 - Codice fiscale, numero iscrizione registro imprese di Roma e Partita IVA 03251970962, Rea di Roma 1001492, anche indicata nel seguito come "SOCIETA' INCORPORANTE";

- ENDESA ITALIA S.r.l., società unipersonale con sede sociale in Roma, Via G. Mangili 9 - Capitale sociale interamente versato Euro 859.900.000 - Codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Roma 13239230157 - Partita IVA 06765031007, Rea di Roma 987373: anche indicata nel seguito come "SOCIETA' INCORPORANDA" o "SOCIETA' INCORPORATA";

in base a procura a mio rogito del 19 novembre 2003 rep. 18598, che mi esibisce e che allego in originale al presente atto sub A, rilasciatale dal dott. Jesus Olmos Clavijo nato a Madrid il 27 febbraio 1955, quale amministratore delegato delle dette due società, avvalendosi dei poteri a lui delegati dalle rispettive assemblee straordinarie delle dette società del 9 ottobre 2003 verbalizzate a miei rogiti rep. 18364/racc. 6650 e rep. 18365/ racc. 6651.

Della identità personale di essa comparente, che dichiara di rinunciare alla assistenza dei testimoni, io Notaio sono certo.

La comparente nelle rispettive qualità
garantisce e premette che

(a)

il progetto di fusione per incorporazione di Endesa Italia S.r.l. in Endesa Holding Italia S.r.l. è stato iscritto per entrambe le società partecipanti nel competente Registro Imprese di Roma in data 9 ottobre 2003;

(b)

essendo le quote della società incorporanda interamente possedute dalla incorporante, non si applicano le disposizioni dell'art.2501 bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501 quater e 2501 quinquies cod. civ.;

M. Entate Romas
31.12.03
15278 come 1

e la fusione in oggetto avrà luogo senza concambio di quote e quindi senza aumento del capitale della società incorporante;

(c)

le assemblee delle due società partecipanti in data 9 ottobre 2003 hanno approvato il progetto ed in occasione delle due dette assemblee ciascun intervenuto ha dichiarato di rinunciare al beneficio del maggior termine ex artt.2501 bis e sexies cod. civ..

(d)

le due assemblee sono state iscritte nel registro imprese di Roma in pari data 10 ottobre 2003;

(e)

la assemblea della incorporante il 9 ottobre 2003 ha altresì deliberato, con effetto dal 1 gennaio 2004, di trasformare la società in Spa:

- variando la denominazione in quella di "Endesa Italia S.p.a.";

- senza variare tra l'altro: oggetto, durata, sistema di amministrazione - che è stato già confermato nel modello tradizionale - numero dei Consiglieri, loro poteri e spettanza della legale rappresentanza, nonché data di chiusura degli esercizi sociali e precisando che, a seguito della trasformazione in Spa ed all'adozione del nuovo testo di statuto, poichè la società non è tenuta per legge alla redazione del bilancio consolidato nè fa ricorso al capitale di rischio, non è necessario nominare il revisore esterno cui affidare il controllo contabile.

(f)

per la divisata operazione di fusione non sussistono i presupposti di assoggettamento alla legge 10/10/1990 n.287 che contiene le norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

(g)

è decorso il bimestre di cui all'art. 2503 cod. civ., senza alcuna opposizione creditoria;

e quindi

la comparente nelle rispettive qualità e sotto la sua personale responsabilità attesta che nulla osta alla attuazione della fusione in oggetto e avvalendosi dei poteri a lei delegati come in comparizione dichiara e conviene quanto segue.

ART.1

Le suddette società come in comparizione identificate si fondono mediante incorporazione

nella

ENDESA HOLDING ITALIA S.r.l.

della

ENDESA ITALIA S.r.l. società unipersonale precisandosi che la Società Incorporante, come indicato in progetto di fusione e deliberato nelle succitate due

assemblee straordinarie, per effetto della fusione modifica denominazione e l'oggetto.

La componente mi esibisce il testo di statuto coordinato con tali due modifiche ed io Notaio lo allego sub B al presente atto.

ART.2

La fusione si attua in piena conformità al progetto di fusione il cui testo è stato allegato ai verbali delle citate deliberazioni assembleari che tale progetto hanno approvato, e cioè:

- = con le modifiche statutarie di cui al precedente art.1;
- = senza concambio di quote della incorporanda, le quali quote sono tutte possedute dalla incorporante e, conseguentemente, senza aumento di capitale della incorporante
- = come consentito dall'art.2504 bis terzo comma cod. civ. ed anche ai sensi dell'art.123 del vigente Testo Unico sulle Imposte Dirette, con imputazione delle operazioni della società incorporanda al bilancio della società incorporante con effetto dal 1 gennaio 2003.

Ad eccezione di quanto sopra precisato in questo art.2, la fusione avrà effetto dalle ore 00.00 del 29 dicembre 2003 sempre che a tale data sia stata già eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 cod. civ.: in caso contrario la fusione avrà effetto dalla data di tale ultima iscrizione.

ART.3

A norma di legge a decorrere dalla stessa data di cui all'ultimo comma del precedente Art.2:

- a) la SOCIETA' INCORPORANTE subentra in tutte le attività e passività, diritti, obblighi, crediti, debiti, azioni, e ragioni attive e passive della SOCIETA' INCORPORATA;
- b) cessano dalle rispettive cariche tutti i componenti degli Organi Amministrativo e Sindacale della SOCIETA' INCORPORATA.

ART.4

Per quanto possa occorrere, confermato che ai sensi dell'art.2504 c.c. la SOCIETA' INCORPORANTE succede de jure in tutti i diritti ed obblighi della SOCIETA' INCORPORATA anche se non espressamente ovvero non esattamente indicati nel presente atto, le parti dichiarano e convengono che la SOCIETA' INCORPORANTE è autorizzata a provvedere all'occorrenza ad atti integrativi, di precisazione e di rettifica, anche attinenti al patrimonio immobiliare della SOCIETA' INCORPORATA, allo scopo di far riconoscere la medesima anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e privati e terzi in genere, subentrata alla SOCIETA' INCORPORATA in ogni rapporto di diritto e di fatto e di ottenere quindi le variazioni a proprio nome della intestazione di tutti i beni, diritti, autorizzazioni, licenze, concessioni, contratti, conti correnti, depositi cauzionali, titoli di credito e quant'altro comunque

intestato o pertinente alla SOCIETA' INCORPORATA.

ART. 5

Le spese di questo atto e consequenziali fanno carico alla SOCIETA' INCORPORANTE.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su sei pagine e fin qui della settimana di due fogli, prima delle firme ho dato lettura alla comparente che lo approva.

F.ti: Francesca MULUS - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A e B firmati a norma di legge.